



**COMUNE DI FANO**

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**Contratto per l'affidamento della gestione del servizio di asilo nido comunale "Il Grillo", per il periodo gennaio 2017 - 31 dicembre 2019, con opzione per ulteriori 32 mesi.**

***CIG n. 6785451B4B - CUP n.E36J16000560004 - Numero gara 6501724.***

***Repubblica Italiana***

L'anno duemiladiciassette (2017) questo giorno quattro (4) del mese di aprile, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 :

1) dott.ssa Grazia Mosciatti, nata a Camerino (MC) il 30 settembre 1956, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente del Settore Servizi Educativi, come risulta dal provvedimento sindacale n. 27 del 26 luglio 2012, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.107, del Decreto legislativo n. 267/2000;

2) sig.ra Simona Giommi, nata a Pesaro il 26 ottobre 1976, codice fiscale GMMSMN76R66G479H, la quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della LABIRINTO Cooperativa Sociale, con sede in Pesaro, via Milazzo n. 28,

giusto quanto risulta dalla visura telematica del Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. 1480 del 26 agosto 2016 del Dirigente Settore Servizi Educativi, corredata dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in data 30 agosto 2016, veniva approvato l'impegno di spesa per l'affidamento della gestione del servizio di asilo nido comunale "Il Grillo", per il periodo gennaio 2017 – 31 dicembre 2019, con opzione per ulteriori 32 mesi, dell'importo complessivo di € 3.490.766,00, Iva inclusa, così suddiviso:

Anno	Importo a base d'asta, soggetto a ribasso	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	Iva 5%	Totale
Anno 2017, 12 mesi	€ 527.500,00	€ 2.500,00	€ 26.500,00	€ 556.500,00
Anno 2018, 12 mesi	€ 527.500,00	€ 2.500,00	€ 26.500,00	€ 556.500,00
Anno 2019, 12 mesi	€ 527.500,00	€ 2.500,00	€ 26.500,00	€ 556.500,00
Triennio 2017-2019	€ 1.582.500,00	€ 7.500,00	€ 79.500,00	€ 1.669.500,00
Opzione rinnovo anno 2020, 12 mesi	€ 527.500,00	€ 2.500,00	€ 26.500,00	€ 556.500,00

Opzione rinnovo anno 2021, 12 mesi	€ 527.500,00	€ 2.500,00	€ 26.500,00	€ 556.500,00
Opzione rinnovo anno 2022, 8 mesi	€ 383.632,00	€ 1.820,00	€ 19.272,00	€ 404.724,00
Eventuale proroga massimo 6 mesi	€ 287.724,00	€ 1.364,00	€ 14.454,00	€ 303.542,00
Rinnovo ed eventuale proroga	€ 1.726.356,00	€ 8.184,00	€ 86.726,00	€ 1.821.266,00
Importo complessivo a base d'asta comprensivo delle opzioni 2020- 2021-2022 e proroga tecnica (6 mesi)	€ 3.308.856,00	€ 15.684,00	€ 166.226,00	€ 3.490.766,00

- la spesa per lo svolgimento del presente servizio è finanziata con imputazione al capitolo 1201.13.385 (codice SIOPE 1335), impegni n. 2017-00143 e n. 2018-00029;

- Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Gabriella Peroni, Funzionario P.O. Servizi Educativi;

- il presente appalto di servizio, è così codificato: **CIG n. 6785451B4B**  
- **CUP n.E36J16000560004 - Numero gara 6501724;**

- a seguito di sedute di gara mediante procedura aperta effettuata in data 20 ottobre, 8, 21, 25 e 26 novembre, 2 e 22 dicembre 2016, si perveniva

alla proposta di aggiudicazione a favore della LABIRINTO Cooperativa Sociale, con sede in via Milazzo n. 28 – 61122 Pesaro , sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

- che è stata richiesta l'informazione antimafia non interdittiva ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in data 28 febbraio 2017 mediante consultazione del sistema informatizzato certificazione antimafia (Si.Ce.Ant.), ex art. 90 del richiamato Decreto Legislativo;

-l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011.

- con determinazione n. 2455 del 29 dicembre 2016 del Dirigente Settore Servizi Educativi, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente

servizio, alla suddetta LABIRINTO Cooperativa Sociale, con sede in via Milazzo n. 28 – 61122 Pesaro;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 30 dicembre 2016, sulla G.U.U.E. n. 2017/S 001-000680 del 3 gennaio 2017, sulla G.U.R.I. n. 5 del 13 gennaio 2017 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici (codice flusso 243776);

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 30 dicembre 2016, Prot. n. 84715 alle altre ditte concorrenti;

- ai fini tutti del presente contratto, la sig.ra Simona Giommi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

La dott.ssa Grazia Mosciatti, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida alla **LABIRINTO Cooperativa Sociale**, con sede in via Milazzo n. 28 – 61122 Pesaro, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione del servizio di asilo nido comunale “Il Grillo”, per il periodo gennaio 2017 – 31 dicembre 2019, con opzione per ulteriori 32 mesi, a tutte le condizioni stabilite nel bando di

gara, nel relativo capitolato e nelle offerte tecnica ed economica proposte in sede di gara.

L'importo contrattuale del servizio per la durata triennale ammonta ad € **1.571.010,00** (euro unmilione cinquecento settantunomilazerodieci virgola zero centesimi), oltre Iva, di cui € 1.563.510,00 quale costo del servizio ed € 7.500,00 per il costo relativo alla sicurezza indicato dalla stazione appaltante, non soggetto a ribasso (€ 521.170,00 annuo, oltre € 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza , per un totale annuale di € 523.670,00).

#### **Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Determinazione di approvazione dell'impegno di spesa ed a contrattare n. 1480 del 26 agosto 2016 del Dirigente Settore Servizi Educativi;
- Verbali di gara;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Determinazione n. 2455 del 29 dicembre 2016 del Dirigente Settore Servizi Educativi, di aggiudicazione dell'appalto;
- DUVRI.

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione nella prima pagina degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

#### **Art. 3 – Durata dell'appalto**

Il presente contratto decorre dall'1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti nel capitolato.

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio, al soggetto aggiudicatario potrà essere rinnovato, fino ad un massimo di ulteriori 32 mesi, la gestione del servizio.

Nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di gara potrà essere disposta una proroga del servizio fino ad un massimo di sei mesi alle medesime condizioni contrattuali.

#### **Art. 4 – Corrispettivo**

L'Amministrazione Comunale riconoscerà all'Affidatario il corrispettivo determinato in sede di gara.

L'Amministrazione Comunale liquiderà le fatture relative alla gestione del nido d'infanzia con cadenza mensile posticipata secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Locali.

L'importo di ogni fattura verrà determinato in misura forfetaria pari ad 1/12 dell'importo complessivo annuo di aggiudicazione.

Alle fatture dovrà essere allegata la dichiarazione attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e s.m.i. e D.M. n. 55/2013.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere:

- Codice Identificativo Gara;
- Codice unico progetto;
- Impegni di spesa;
- Capitolo;
- Codice Univoco Ente UFUD0S.

La liquidazione delle fatture, debitamente documentate e dichiarate regolari sotto l'aspetto tecnico-contabile, semprechè non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata e contestata l'irregolarità del servizio, verrà effettuata nei termini previsti dalla vigente normativa.

L'Amministrazione Comunale verificherà la regolarità dell'Affidatario dell'eventuale subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Nel caso di acquisizione di DURC negativo, si procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 5 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010. Le modalità di pagamento, devono avvenire utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto e dovranno riportare l'indicazione del **CIG n. 6785451B4B - CUP n.E36J16000560004.**

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative



pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.

#### **Art. 6 – Adeguamento del corrispettivo**

Il corrispettivo per i servizi oggetto d'appalto indicato all'articolo 1, si intende immutabile nel primo anno di durata del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, decorso il primo anno di durata del servizio, su motivata richiesta dell'Aggiudicataria, il corrispettivo dovuto sarà assoggettato ad adeguamento in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) , tenendo come riferimento la variazione percentuale di tale indice rilevata in rapporto al trascorso anno di durata del contratto; ai fini del decorso e del computo della variazione si terrà come riferimento il mese di settembre nonché la variazione percentuale dell'indice ISTAT -FOI rilevata rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, come accertata dall'ISTAT.

Per i successivi anni di durata del presente contratto si terrà conto delle variazioni intervenute nell'anno precedente.

Ai fini dell'attivazione della procedura di cui al precedente comma, l'Affidatario dovrà presentare idonea richiesta entro 60 giorni dal termine di ogni anno di durata del servizio.

La revisione dei prezzi verrà attuata a seguito di un'istruttoria condotta dal R.U.P., previa assunzione, entro i 60 giorni successivi alla richiesta dell'Affidatario, di apposita determinazione dirigenziale, che sarà oggetto di comunicazione.

#### **Art. 7 – Personale utilizzato e continuità del servizio**

Il Personale utilizzato nei servizi dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'assolvimento delle attività inerenti la qualifica e del certificato di idoneità fisica e sanitaria, così come previsto dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

Resta pattuito che nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell’Affidatario e l’Amministrazione Comunale di Fano.

In particolare, per la gestione del **Nido d’infanzia**:

1. **il personale educativo** dovrà essere di età non inferiore a 18 anni ed in possesso del titolo di studio o dei requisiti previsti all’art. 14 del Regolamento Reg. n.13 del 22.12.2004 e s.m.i.

2. **il personale per la preparazione dei pasti** dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni ed in possesso del diploma di qualifica rilasciato dall’istituto alberghiero per l’indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione;

3. **il personale ausiliario** dovrà essere di età non inferiore a 18 anni ed in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo .

Il personale dovrà essere organizzato in turni di lavoro e dovrà esserne garantita la stabilità per l’intero anno scolastico del nido, sempreché non intervengano fatti o cause gravi di impedimento.

L’Affidatario assicurerà la sostituzione degli operatori titolari (educatori e/o ausiliari), in caso di assenza a qualunque titolo, entro la giornata e in tempo utile per l’espletamento del servizio, con altri operatori di pari qualifica professionale.

L’Affidatario, prima dell’inizio annuale del servizio, o contestualmente ad ogni eventuale sostituzione, consegna al competente ufficio del Settore Servizi Educativi, l’elenco nominativo del personale impiegato, con indicazione delle mansioni cui è adibito, degli orari e turni settimanali e del tipo di rapporto contrattuale.

L’Affidatario non potrà procedere con la sostituzione permanente del personale utilizzato per i servizi oggetto del presente appalto senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione cui la richiesta dovrà essere presentata con dettagliata indicazione delle motivazioni.

L’Amministrazione Comunale potrà chiedere la sostituzione del personale utilizzato dall’Affidatario qualora insorgano seri e giustificati motivi.

#### **Art. 8 – Compiti del personale**

Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed all’educazione dei bambini, nonché alle relazioni con le famiglie e provvedono all’organizzazione ed al funzionamento dell’attività educativa/didattica nel suo complesso.

Il personale ausiliario, oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, svolge anche funzioni di assistenza e supporto all’attività educativa e di refezione.

L’attività del personale deve essere svolta secondo i principi della collegialità e della collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno ed integrato utilizzo delle professionalità degli operatori.

#### **Art. 9 – Rispetto del contratto di lavoro e soci volontari**

L’Affidatario applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. di settore in vigore. Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d’idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali sopraccitati. L’Affidatario, in tal caso, si impegna a trasmettere periodicamente ai Servizi competenti dell’Amministrazione l’elenco nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d’impiego, dai certificati di idoneità e dalle garanzie assicurative.

#### **Art. 10 – Obblighi verso il personale**

Il personale utilizzato dall’Affidatario, soci e/o dipendenti, viene regolarmente iscritto al libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. L’Affidatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei dispositivi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

L’Affidatario inoltre, è obbligato, al rispetto del D.L.gvo 81 del 09.04.2008 e s.m.i., e pertanto adotterà tutte le precauzioni e cautele atte a prevenire infortuni e ad assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale.

L’Amministrazione Comunale si intende, pertanto, sollevata da ogni responsabilità civile e penale, anche verso terzi, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui al suddetto D.L.gvo 81/2008.

L’Affidatario stipulerà, prima dell’inizio del servizio, polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l’intera permanenza nelle strutture scolastiche oggetto dell’appalto il cui massimale non potrà essere d’importo inferiore ad € 1.500.000,00.

Nell’esecuzione dei servizi derivanti dal presente contratto, l’Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l’Affidatario anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L’Affidatario si impegna a permettere la visione, agli incaricati dell’Amministrazione Comunale, dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente contratto al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito.

La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi, è motivo per l’Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto.

L’Affidatario, inoltre è obbligato a sollevare e tenere indenne

l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa quale soggetto, a qualsiasi titolo, coobbligato.

**Art. 11 – Clausola sociale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 di salvaguardia dei livelli occupazionali**

L'Affidatario dovrà garantire compatibilmente con l'organizzazione d'impresa prescelta dallo stesso ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'assunzione prioritaria del personale educativo e ausiliario già in servizio, favorendo il passaggio degli stessi dal precedente soggetto gestore alla nuova gestione previa assunzione con medesima tipologia contrattuale, mantenendo il medesimo inquadramento e livello contrattuale, senza soluzione di continuità nella progressione dell'anzianità lavorativa e con riconoscimento della medesima retribuzione da contratto nazionale in essere, ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.

In caso di passaggio a nuova tipologia contrattuale, ove questa fosse meno vantaggiosa di quella sino ad allora goduta, ai lavoratori riassunti dovrà essere in ogni caso garantito il maturato economico sino ad allora goduto.

**Art. 11 - Coordinamento pedagogico**

L'Affidatario si avvarrà di un referente per il coordinamento pedagogico (supervisore) per promuovere il raccordo fra i servizi per la prima infanzia, all'interno di un sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

Il referente concorre alla definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e qualificazione dei servizi e dovrà mantenere un costante rapporto con il

coordinamento pedagogico comunale, al fine di attivare un confronto culturale, di integrazione di esperienze ed una collaborazione sinergica per costruire un progetto condiviso.

Il referente collabora con il Coordinamento pedagogico del Settore Servizi Educativi dell'Amministrazione Comunale (di seguito detto Coordinamento) ad elaborare il progetto annuale educativo - didattico e gestionale - organizzativo da attuarsi per il Nido.

#### **Art. 12 - Formazione**

L'Affidatario, deve predisporre un piano di formazione annuale, sulla base dei bisogni formativi specifici rilevati per il personale che opera nei servizi, previo confronto con il Coordinamento. Inoltre, il referente pedagogico dell'Affidatario concorda con il Coordinamento la partecipazione dei propri operatori alle iniziative formative, organizzate dall'Amministrazione Comunale a proprie spese.

#### **Art. 13 – Partecipazione delle famiglie**

L'Affidatario deve assicurare forme di collaborazione e partecipazione delle famiglie degli utenti dei servizi che garantiscano la condivisione dei progetti pedagogici e favoriscano il sostegno al ruolo familiare, nel rispetto dei vigenti Regolamenti comunali. Le scelte metodologiche e strategiche saranno esplicitate in sede di offerta.

#### **Art. 14 – Obblighi e responsabilità dell'Affidatario**

L'Affidatario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti o ad attrezzature, derivante da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di

qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione Comunale ed i suoi rappresentanti saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'Affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, anche se di proprietà comunale, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare, anche se dovuti a carenze di manutenzione, essendo la stessa a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale, copia di polizza assicurativa a copertura di danni derivanti da furto, responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera e a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio. I singoli massimali non potranno essere di importo inferiore a €. 2.500.000,00.

L'Affidatario sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali e degli impianti, degli oggetti, degli arredi e di quant'altro di proprietà dell'Amministrazione Comunale e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Quanto acquistato direttamente dall'aggiudicataria dovrà essere di ottima qualità e comunque conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza ed alle indicazioni del responsabile forniture del Settore Servizi Educativi.

L'Affidatario inoltre si impegna a:



1. trasmettere, all'avvio dei servizi, all'ufficio Coordinamento l'elenco del personale utilizzato, con indicazione delle specifiche mansioni cui è adibito, e le attestazioni richieste all'art. 11 del Capitolato;
2. dotare tutto il personale in servizio di apposito cartellino di riconoscimento secondo le indicazioni del D. Lgs. N. 150/2009 e s.m.i.;
3. comunicare tempestivamente all'ufficio iscrizioni l'assenza non motivata degli utenti che si prolunghi oltre il 15° giorno;
4. inviare al Servizio riscossione rette del Settore Servizi Educativi, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo, l'elenco nominativo degli utenti iscritti al nido e le giornate di frequenza di ciascuno;
5. consegnare all'ufficio Coordinamento la relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti entro 30 gg dalla chiusura annuale di ogni servizio;
6. trasmettere al Coordinamento il progetto educativo gestionale del servizio come indicato all'art. 15 del Capitolato;
7. promuovere la continuità verticale ed orizzontale con gli altri servizi (scuole dell'infanzia, servizi territoriali ed istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio);
8. promuovere, anche su richiesta del Competente ufficio del Settore Servizi Educativi, incontri tra il proprio referente e/o gli educatori e/o famiglie e funzionari comunali per verifiche congiunte sull'organizzazione e l'attività dei servizi;
9. garantire la medesima qualità delle forniture alimentari adottate dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle tabelle dietetiche e dei menù settimanali astenendosi da qualsiasi variazione delle scelte alimentari

e dietetiche senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali, in accordo con le autorità sanitarie.

#### **Art. 15 – Oneri a carico dell’Affidatario**

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico dell’Affidatario tutte le spese di gestione derivanti dal presente contratto, dal capitolato che non risultino poste espressamente a carico dell’Amministrazione Comunale.

In particolare l’Affidatario dovrà provvedere a:

1. tutte le spese inerenti e derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al D.L.gvo 81/2008 e s.m.i.;
2. la dotazione della massa vestiario e dei D.P.I. per il personale ausiliario e di cucina secondo le esigenze di igiene e decoro e nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto D.L.gvo 81/2008 e s.m.i.;
3. la dotazione di prodotti per la pulizia, materiali, apparecchiature e strumenti idonei a garantire la massima igiene degli ambienti nel rispetto della vigente normativa antinfortunistica e di tutela delle condizioni di lavoro (D.L.gvo 81/2008 e s.m.i.);
4. ogni spesa inerente il personale;
5. la fornitura e somministrazione di derrate alimentari, secondo le modalità precedentemente illustrate;
6. la fornitura e gestione di prodotti farmaceutici, anche di tipo alimentare, per la prima infanzia;
7. la fornitura di pannolini – mutandina;
8. la fornitura e sostituzione degli articoli di biancheria non più idonei all’uso;

9. le spese delle utenze e consumi (energia elettrica, gas, acqua, telefono, fax, collegamento rete internet);
10. il pagamento di ogni eventuale ulteriore tributo od onere, riferito al servizio, in essere o di futura istituzione;
11. l'ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto dall'art. 6 punto a) del D.P.R. 380/2001, il riassetto e pulizia globale dei locali, delle aree verdi, degli arredi e delle attrezzature nel rispetto delle norme di tutela igienico sanitaria;
12. L'integrazione o sostituzione delle attrezzature, anche di cucina, obsolete, non più idonee all'uso, o non conformi alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie;
13. l'acquisto e l'organizzazione della cancelleria e dei materiali ludico - didattici che dovranno essere rapportati all'età ed alle esigenze evolutive degli utenti, conformi alle normative vigenti ed in quantità tale da garantire adeguate opportunità di gioco e/o di attività didattica a tutti i bambini iscritti ai servizi;
14. le spese di assicurazione contro tutti i possibili rischi conseguenti alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto;
15. la manutenzione di tutti i presidi antincendio (estintori ecc.) da effettuarsi secondo le norme vigenti e comprensiva dei collaudi periodici alle attrezzature stesse e alla sostituzione periodica delle polveri per gli estintori;
16. la verifica e il mantenimento della segnaletica di sicurezza presente nella struttura, compresa la verifica periodica della corretta visibilità della segnaletica stessa;

17. il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia all'Amministrazione Comunale che a terzi, per distruzione o deterioramento di beni;

18. L'aggiornamento e le altre iniziative di cui l'Affidatario si sia assunto l'onere in sede di offerta;

19. Ogni altra spesa inerente la gestione dei servizi o derivante dal presente contratto e dal capitolato.

#### **Art. 16 – Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale si impegna, oltre a quanto stabilito in altri articoli a:

1. occuparsi dell'iscrizione degli utenti ai servizi;
2. fornire alla ditta gli elenchi nominativi degli utenti iscritti ed i riferimenti necessari ai contatti con le famiglie;
3. sostituire tempestivamente gli utenti che si ritirino dai servizi;
4. mettere a disposizione dell'Affidatario i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
5. concedere in uso le attrezzature (anche di cucina), gli arredi e la dotazione di biancheria (lenzuola, materassi, coperte, bavaglini, asciugamani, ecc.) esistenti e necessari al funzionamento dei servizi oggetto d'appalto;
6. provvedere agli interventi di straordinaria manutenzione degli immobili che potranno rendersi necessari durante il periodo di validità del rapporto contrattuale;
7. organizzare corsi di aggiornamento per il personale impegnato

nell'appalto di gestione del nido d'infanzia, in orario retribuito dall'Affidatario e con docenti e organizzazione a carico dell'Amministrazione Comunale .

#### **Art. 17 – Sistema di monitoraggio e controllo della qualità**

La vigilanza ed il controllo sui servizi avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale che si riserva, pertanto:

1. il diritto di accesso ai locali destinati ai servizi oggetto del presente appalto, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato;
2. la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti dei servizi;
3. la richiesta, in qualsiasi momento e per giusta causa, di sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale indispensabile per la specificità dei servizi, in tal caso, la Ditta, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedervi entro i termini fissati dal competente ufficio del Settore Servizi Educativi.

Le verifiche ed i controlli di cui ai precedenti punti saranno effettuati alla presenza dei responsabili dell'Affidatario e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate alla ditta stessa.

Qualora si verifichi la non corretta esecuzione l'Amministrazione Comunale potrà diffidare l'Affidatario ad adempiere correttamente ed, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che

provvedano in sua sostituzione ponendo l'onere finanziario derivante a carico dell'Affidatario stessa, fatti salvi i diritti relativi all'applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 18 - Sanzioni**

L'Affidatario senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a sanzioni quando:

1. si renda colpevole di manchevolezze nella qualità del servizio;
2. assicuri una presenza di incaricati inferiore o non corrispondente a quella proposta in sede di gara;
3. effettui in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e/o alla rimozione di difetti o imperfezioni del servizio;
4. non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi stabiliti per il servizio;
5. non rispetti quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato.

#### **Art. 19 – Importi delle penalità**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare le penalità qualora, in occasione dei controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte od altre in divenire.

Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'Affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.

Nel caso l'Affidatario non adempia, o nel termine prefissato fornisca

elementi giudicati inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà il pagamento della penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.500,00 per ogni caso secondo la gravità della mancanza o del ritardo.

Tale penale è prevista per ogni contestazione ritenuta non adeguatamente giustificata dal Responsabile del coordinamento pedagogico.

Non saranno considerate ammissibili più di cinque inadempienze, con applicazione delle penalità previste dal presente articolo, durante la vigenza del presente contratto. In caso di reiterate inadempienze, oltre la quinta, si potrà procedere con la risoluzione del Contratto a danni e spese dell'Affidatario. In tal caso l'Amministrazione Comunale sospenderà ogni eventuale pagamento non ancora effettuato e potrà rivalersi nei confronti dell'Affidatario secondo le disposizioni indicate nel Capitolato.

#### **Art. 20 – Modalità di applicazione delle penalità**

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Affidatario derivanti dal contratto.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l'integrazione dell'importo della cauzione.

Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

#### **Art. 21 - Scioperi**

L'Affidatario, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a sciopero del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione al competente ufficio del Settore Servizi Educativi, nei

termini previsti dall'art.2 della Legge 146/1990 e s.m.i., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla vigente normativa. L'affidatario dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell'appalto verranno emanate in materia. In mancanza l'affidatario risponderà anche con l'applicazione delle penali previste dal presente contratto.

#### **Art. 22 – Subappalto e cessione del contratto**

L'Affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto dell'appalto e il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Si applica l'art. 106 del d. lgs. 50/2016 nel caso in cui la cessione del contratto consegua a ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni tali per cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui era stato inizialmente aggiudicato l'appalto, purché l'operatore economico che succede nel rapporto contrattuale soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto, a mente di quanto previsto nel predetto art. 106.

#### **Art. 23 – Cessione dei crediti**

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le



rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

#### **Art. 24 – Costituzione in mora**

I termini e le comminatorie previste dal presente contratto operano di pieno diritto senza alcun obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere alla costituzione in mora dell'Affidatario.

#### **Art. 25 - Risoluzione anticipata del contratto**

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107, del d.lgs.50/2016, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto d'appalto in oggetto al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 108 comma 1 del richiamato decreto.

A mente dell'art. 108 comma 2 d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

L'Amministrazione comunale procederà altresì alla risoluzione anticipata quando venga accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso l'Amministrazione Comunale formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

A tal fine, integrano “grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali” le seguenti circostanze:

- a) abbandono o interruzione anche temporanea del servizio senza giusta causa o forza maggiore;
- b) grave negligenza, omissione, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione d'appalto tale da arrecare potenziale pregiudizio all'incolumità e al benessere degli utenti del servizio o tale da esporre la stazione appaltante a un potenziale danno all'immagine;
- c) grave e reiterata condotta inadempiente non conforme agli obblighi, agli oneri e agli standard previsti dal contratto e dal capitolato e dalle vigenti disposizioni di legge, suscettibile di arrecare un pregiudizio di gravità tale da non consentire, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale la prosecuzione del contratto;
- d) grave inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale del lavoro in tema di

condizioni contrattuali, normative e retributive da riconoscere al proprio personale, di sicurezza e di igiene del lavoro, di obblighi assicurativi e previdenziali.

e) in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e di mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nel presente contratto;

f) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;

g) nei casi di cessione di contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, salva l'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del d. lgs. 50/2016. Qualora tale maggior spesa superi il valore della liquidazione finale, la parte eccedente sarà trattenuta dalla garanzia definitiva.

#### **Art. 26 – Recesso**

Ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 e art.92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguito.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica sulla regolarità dei servizi resi.

#### **Art. 27 – Verifica di conformità**

I servizi e forniture oggetto d'appalto sono soggetti a verifica di conformità volta a certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative.

La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto in presenza del RUP e dando avviso all'aggiudicatario della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

La stazione appaltante si riserva di nominare ai sensi dell'art. 102, comma 6, una commissione composta da uno o tre componenti scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto.

La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione.

All'esito dell'attività di verifica verrà redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

In ragione delle caratteristiche dei servizi oggetto d'appalto, connotati da prestazioni continuative, si procederà a verifica di conformità anche in corso di esecuzione, secondo la periodicità che sarà ritenuta adeguata dal Direttore e comunque con cadenza non inferiore ad una verifica per ogni anno di servizio.

Resta inteso che, visto il carattere delicato dei servizi oggetto d'appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo di conformità sulle prestazioni rese, previa richiesta di informazioni e documentazione e tramite appositi sopralluoghi nella struttura, anche senza preavviso.

L'Affidatario ha l'obbligo di fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione inerente la conduzione dei servizi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario in qualsiasi momento l'esibizione del Libro unico del lavoro, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

**Art. 28 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte Convenzioni Consip.**

Ai sensi e per effetto dell'art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, come convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto

anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a. delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art.26,co.3 della Legge 23/12/1999 n.488.

**Art. 29 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

L’Affidatario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**Art. 30 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste

dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

#### **Art. 31 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 32 - Cauzione definitiva**

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 78.551,00 (euro settantottomila cinquecentocinquantuno virgola zero centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 820016.91.004034 della Compagnia BCC Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Galgano S.p.A. - Milano – Largo Tazio Nuvolari n. 1 – 20143 Milano, , emessa in data 27 febbraio 2017.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € 15.900,00 (euro quindicimilanovecento virgola zero centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

#### **Art. 33 - Trattamento dati personali**

Il Committente, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.

196/2003, informa l’Affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e quelli contenuti negli atti indicati al precedente articolo 2), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 34 - Spese**

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell’Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € 2.056,54 (euro duemilacinquantasei virgola cinquantaquattro centesimi), di cui € 1.856,54 per diritti di segreteria ed € 200,00 per imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. del 4.12.1997, n. 460, in quanto la Cooperativa LABIRINTO appartiene alla categoria degli enti non commerciali e ONLUS, come risulta dalla dichiarazione resa in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, l’Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 19 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo



il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

**Art. 35 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- LABIRINTO Cooperativa Sociale - n. 01204530412;
- Comune di Fano – n. 00127440410.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, composto di n. 32 pagine e n. 14 righe della pagina n. 33, che le parti hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, insieme con me, lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del Codice della Amministrazione Digitale.

dott.ssa Grazia Mosciatti

sig.ra Simona Giommi

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

*(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)*

Ricevuta del: 04/04/2017 ora: 13:20:53

Utc: 1491304846988397

Utc\_string: 2017-04-04T13:20:46.988397+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 04/04/2017

Ora invio: 13:20:47

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 100602330

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RNZNNT58E55F523P

Ufficio delle entrate competente:

TQH - Ufficio Territoriale di FANO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 00127440410

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 39068/2017 (del codice fiscale: RNZNNT58E55F523P)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2048 del 04/04/2017

TQH Ufficio Territoriale di FANO - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro